



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 15/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI
Dr.A.MANTOVANI
Dr.M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

Autotrasporti S.r.l., dopo aver presentato in data 12 aprile 2013 domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., nel termine assegnato da questo Tribunale, come prorogato con provvedimento del 12 luglio 2013, ha provveduto ad integrare la domanda.

Con provvedimento del 26 settembre 2013 questo Collegio, rilevato che in relazione alla proposta, al piano ed alla documentazione depositati dalla debitrice erano riscontrabili numerosi profili di criticità, fissava udienza ex art. 162, comma 2°, l. fall., nella quale la proponente depositava memoria corredata da integrazione della relazione del professionista attestatore ed altri documenti.

Col citato provvedimento del 26 settembre 2013 il Tribunale osservava che:

- *“gli apporti personali dei soci, che dovrebbero integrare la nuova finanza, sono considerati ed enfatizzati dal professionista attestatore, nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 161, comma 3°, l. fall., in termini di convenienza della proposta rispetto all'alternativa rappresentata da una liquidazione fallimentare, piuttosto che in termini di fattibilità del piano – la cui attuazione è pesantemente condizionata dalla concreta possibilità di acquisire tale nuova finanza, sotto il profilo non solo della fattibilità economica, ma, ancora prima, della fattibilità giuridica, non potendo altrimenti prospettarsi, in violazione dell'ordine delle cause di prelazione, un pagamento dei creditori chirografari;*
- *malgrado la prospettata falcidia di crediti privilegiati, manca la relazione giurata prevista dall'art. 160, comma 2°, l. fall.,;*
- *la parte dei crediti privilegiati che si vorrebbe degradare a chirografo a mente di tale disposizione non viene considerata*

nell'ammontare dei creditori chirografari; per tale parte, per la quale i creditori privilegiati sono equiparati ai chirografi ai sensi dell'art. 177, comma 3°, l. fall., non è cioè previsto alcun soddisfacimento, la qual cosa pone un problema relativo al trattamento deteriore riservato a tali creditori rispetto agli altri chirografi in assenza di un loro autonomo classamento, ed altro, afferente la "causa della procedura di concordato", quale recentemente delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass., n. 1521 del 2013, che la identifica nel "raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti") – problema quest'ultimo che si porrebbe del resto anche nel caso di appostamento dei crediti degradati nella massa dei chirografi, posto che, come riferito dallo stesso professionista attestatore, ciò ridurrebbe la percentuale di soddisfacimento di tali creditori dal 7,65% all'1-2%.

- *nella relazione ex art. 161, comma 3°, non si dà inoltre ragione dell'azzeramento del debito di € 6.788,33 verso , nonché della considerazione nell'attivo di un credito di € 3.000,00 nei confronti della medesima società a titolo di "incasso scioglimento contratto di leasing", malgrado che in ordine all'insussistenza del debito ed all'esistenza per contro di un credito i dati esposti nella stessa proposta siano tutt'altro che lineari e tranquillizzanti (in essa, infatti, la debitrice riferisce dell'impossibilità di stabilire con certezza se il debito verso la società di leasing si sia estinto senza ulteriori oneri ovvero se vi sia un "avanzo" in suo favore; essa inoltre richiama l'art. 168 bis l. fall. non ostante che poco prima avesse dato atto del già intervenuto scioglimento del contratto di leasing): si tratta, è vero, di un debito e di un credito di importo esiguo, ma, se si considera che, malgrado i prospettati apporti dei soci e la falcidia di crediti privilegiati, le somme che sarebbero a disposizione dei creditori chirografari ammontano a poco più di € 6.000,00, anche scostamenti modesti quali quelli in questione sono suscettibili di compromettere la causa del concordato;*
- *nessuna parola è infine spesa dal professionista in ordine alla congruità della somma appostata dalla debitrice per le spese di procedura ed il pagamento dei professionisti che hanno assistito la debitrice nella predisposizione della proposta e del piano concordatario, somma indicata in complessivi € 15.000,00 malgrado che il compenso minimo previsto dal D.m. n. 30/2012 sia pari a quasi 9.000 euro, da maggiorarsi di accessori e da*

computarsi sia per il Commissario che per il Liquidatore Giudiziale”.

Orbene, per quanto il giudizio di convenienza della proposta concordataria non rientri nel perimetro della attestazione del professionista, quale delineato dall'art. 161, comma 3°, 1. fall., col rilievo svolto al primo punto del provvedimento citato il Tribunale non intendeva censurare il fatto che il professionista abbia espresso un giudizio di tal fatta, bensì la mancata valutazione da parte sua della fattibilità del piano in relazione agli apporti che i soci della proponente si sono impegnati a versare in favore della procedura. È vero, infatti, che, come osservato dalla debitrice nella memoria depositata all'udienza del 18 ottobre 2013, la relazione ex art. 161, comma 3°, 1. fall., si conclude con un'attestazione e della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, ma, a fronte di una dichiarazione della Cassa Rurale dalla quale risulta che l'accoglimento della proposta della di acollo del debito maturato dalla società nei confronti di tale istituto di credito è subordinato alla costituzione di una garanzia ipotecaria, nulla è dato sapere circa la possibilità che tale condizione venga soddisfatta; soprattutto, poi, il professionista non spiega la ragione per quale il credito vantato dal socio nei riguardi di , il cui pagamento è inutilmente atteso da ormai cinque anni, dovrebbe essere soddisfatto nel termine indicato nella proposta, tanto più in quanto la debitrice non ha allegato alcun documento proveniente da , ma soltanto una missiva a firma del suo legale (dalla quale emerge oltre tutto che il mancato riconoscimento del contributo in favore dell' è dovuto alla presenza di richiesta di altro soggetto riguardante la medesima particella fondiaria). Il giudizio conclusivo espresso dal professionista si presenta pertanto, sotto questo profilo, meramente tautologico, e tale carenza non risulta ovviata dall'integrazione prodotta in udienza, che sul punto nulla aggiunge.

Non superata è anche la criticità evidenziata al secondo punto del provvedimento citato: l'art. 160, comma 2°, 1. fall. è applicabile tanto ai crediti muniti di privilegio speciale, quanto a quelli assistiti da privilegio generale, come reso palese dal fatto che tale disposizione menziona distintamente il privilegio, il pegno e l'ipoteca; del resto, ove non lo fosse, la conseguenza sarebbe l'impossibilità di operare una falciatura dei crediti muniti di privilegio generale e non, come sostenuto dalla debitrice, la non necessità in tal caso della relazione giurata.

Con riferimento a quanto osservato al terzo punto, la debitrice si è adeguata al rilievo svolto dal Tribunale, pur auspicandone un ripensamento, ed ha pertanto considerato la parte dei crediti privilegiati falsificati nella massa dei chirografi, riservando quindi ad essa il medesimo trattamento prospettato per i crediti originariamente chirografari. Il Collegio, nel prenderne atto, non può che ribadire la correttezza di tale impostazione, dal momento che l'equiparazione

operata dall'art. 177, comma 3°, l. fall. non può ritenersi limitata al diritto di voto, riguardando anche il trattamento dei crediti degradati: la contraria opinione non trova, invero, sufficiente supporto nel dato normativo, e trascura inoltre di considerare che la regola dettata dall'art. 160, comma 2°, l. fall. costituisce nient'altro che il corollario di principi sanciti dal codice civile (per i quali il privilegio consente al creditore di soddisfarsi con preferenza sui beni sui quali il privilegio stesso insiste, nei limiti del valore ricavabile dalla loro liquidazione, senza però comportare, per la parte eventualmente eccedente tale valore, una estinzione del credito stesso); non si vede del resto per quale ragione i creditori privilegiati dovrebbero ricevere in ambito concordatario un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello che è loro riservato in sede di esecuzione individuale ovvero fallimentare.

Quanto ai restanti rilievi, il professionista attestatore ha dichiarato che la circolarizzazione effettuata ha confermato l'insussistenza di una posizione di debito della società nei confronti di (anche se, a dire il vero, la documentazione allegata alla memoria del 18 ottobre è rappresentata solo ed esclusivamente da scritti provenienti da professionisti che assistono la società), ed è stata inoltre aumentata la somma stanziata per spese di procedura, portata ad € 18.720,00 (senza però distinguere la parte da imputare al compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale e quella riferita al compenso dei professionisti). Tuttavia, la proponente ha nuovamente appostato nell'attivo un importo di € 3.000,00 a titolo di "incasso scioglimento contratto di leasing", non ostante che nella stessa memoria da essa depositata se ne parli come di incasso meramente eventuale, a fronte di dati a sua disposizione "poco chiari", ed il professionista, pur attestando la veridicità dei dati aziendali, si è limitato al riguardo a dar atto acriticamente di tale appostamento. Inoltre, malgrado l'aumento, la somma stanziata per le spese di procedura è tuttora insufficiente ad assicurare il pagamento del compenso minimo previsto dal D.m. n. 30/2012 per il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore Giudiziale (che, si ripete, per ciascuno di essi è pari a quasi 9.000,00 euro al netto degli accessori): poiché si tratta di spesa certa e non riducibile, la differenza fra quanto necessario per la sua copertura e la somma appostata dalla debitrice, cui oltre tutto dovrebbe aggiungersi l'importo (come detto non precisato) del compenso per i professionisti, va ad assorbire completamente quello che nella proposta è indicato come attivo a disposizione dei creditori chirografi (pari all'importo di appena € 2.329,00), col risultato che nulla può in realtà residuare in favore di tali creditori.

Va dunque in definitiva dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato proposta da Autotrasporti S.r.l.

Si provvede infine come da separato provvedimento in ordine all'istanza per la dichiarazione di fallimento proposta da S.r.l.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo
proposta da Autotrasporti S.r.l.

Si comunichi

Trento, li 24 ottobre 2013

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Fallimenti e Società.it

